

STATUTO

CO.SE.D. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRAPANI TP VIA GIROLAMO
FARDELLA SNC

Numero REA: TP - 141254

Codice fiscale: 02041940814

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-03-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Trapani la Società cooperativa sociale	
	denominata “ CO.SE.D. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ” .	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e	
	dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà modificare, con delibera dell'Organo amministrativo,	
	la sede legale.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La durata della Cooperativa è stata fissata fino al 31 dicembre 2031, ma	
	potrà essere prorogata a norma di legge.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 (Oggetto sociale scopo mutualistico)	
	La cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza	
	alcuna finalità speculativa, intende perseguire le finalità previste dall'art. 1	
	della legge 381/91 e successive modificazioni. In particolare la cooperativa	
	persegue i seguenti scopi:	
	La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione dei cittadini attraverso lo svolgimento	

	delle diverse attività sopraelencate, finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate. I soci, tramite la gestione dei servizi in forma	
	associata intendono ottenere le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali per le attività esercitate.	
	1. Assistenza ai malati di tumore	
	2. Assistenza ai minori abbandonati	
	3. Assistenza ai pazienti bisognosi	
	4. Servizio di assistenza domiciliare generica ad anziani soli (assistenza	
	continuativa sulle 24 ore)	
	5. Servizio di assistenza domiciliare generica ad anziani accolti in Famiglia	
	6. Servizio di assistenza domiciliare generica ad anziani ricoverati in casa	
	di riposo	
	7. Servizio di assistenza domiciliare generica ad anziani ricoverati in	
	ospedale per eventi traumatici	
	8. Servizio di assistenza igienico-personale ai disabili	
	9. Servizio di assistenza domiciliare generica ad anziani terminali	
	10. Servizi di accompagnamento-trasporto, assistenza igienico-personale	
	e/o aiuto domestico in favore dei soggetti portatori di handicap	
	11. Servizio di assistenza domiciliare ai portatori di handicap	
	12. Servizio di assistenza domiciliare a malati	
	13. Servizi di assistenza domiciliare ad affetti di AIDS	
	14. Gestione di ogni altro servizio socio-assistenziale e sanitario previsto da	
	leggi vigenti o emanande	
	15. Servizio di assistenza a domicilio in favore dell'infanzia e	
	dell'adolescenza	

	16. Servizi di pulizie : in genere presso aree e fabbricati pubblici o privati;	
	17. La predisposizione di progetti per l'accesso, ai finanziamenti, contributi	
	ed agevolazioni in genere sia nazionali che comunitarie;	
	18. Servizio di consegna farmaci a domicilio;	
	19. Servizio di telesoccorso;	
	20. Servizio di assistenza ad extracomunitari;	
	21. Consultorio familiare;	
	22. Servizi all'infanzia;	
	23. Servizio di Animazione Sociale;	
	24. Servizi Educativi;	
	25. Servizi Socio-Assistenziali;	
	26. Attività e servizi di assistenza domiciliare .	
	27. Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare.	
	28. Attività di consulenza e di segretariato sociale.	
	29. Organizzazione di corsi polifunzionali per operatori di assistenza.	
	30. Servizio di trasporto.	
	31. Attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti .	
	32. Accompagnamento a visite mediche, a terapie, a centri protetti o in	
	dialisi.	
	33. Compagnia ad anziani soli, servizio spesa, riscossione della pensione .	
	34. Ginnastica, aiuto alla deambulazione.	
	35. Piccoli interventi di manutenzione domestica.	
	36. Servizi di giardinaggio in genere.	
	37. Servizi di preparazione pasti in genere anche presso terzi.	
	38. Servizi di ristorazione.	

	39. Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi tipo di	
	immobili a qualsiasi uso essi siano adibiti.	
	40. Servizi di custodia.	
	41. Gestione di case di riposo per anziani, di centri di accoglienza per	
	minori a rischio, per ragazze madri, ecc., di centri di prima accoglienza per	
	immigrati, di centri di recupero in genere, di ostelli, di case albergo e simili.	
	La società, inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà	
	compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie	
	che riterrà opportune, purché nei modi e nei termini previsti dalle leggi e dal	
	presente statuto.	
	Art. 3 bis	
	La società, al fine di rendere più efficace la propria azione, con	
	deliberazione dell'Organo Amministrativo, potrà consociarsi ad altre	
	cooperative, aderire a consorzi di cooperative ovvero ad una associazione	
	di rappresentanza.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 4 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della	

	cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente	
	per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;	
	c) soci svantaggiati - la cui condizione di svantaggio deve rientrare tra	
	quelle identificate dalla legge 381/91, nonché delle successive circolari.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che	
	siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio	
	imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la	
	valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in	
	effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Se il numero dei soci risulta inferiore a nove la compagine sociale deve	
	essere composta esclusivamente da persone fisiche.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	Art. 5 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	
	fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale,	

	delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale	
	non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta negli artt. 37 e seguenti del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi	
	di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente art. 4, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica	
	svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve motivare la deliberazione di rigetto della	
	domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Art. 6 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	

	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali.	
	I soci sono inoltre obbligati:	
	a) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando	
	effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di	
	appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo;	
	b) a mettere a disposizione della Cooperativa le proprie capacità	
	professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità del lavoro disponibile per la Cooperativa stessa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con semplice dichiarazione	
	datata e firmata alla Cooperativa.	
	Art. 7 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è	

	persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il	
	socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 8 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal CCNL, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o	
	l'attività di volontariato presso la stessa;	
	d) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause	
	attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, ovvero	
	per altri motivi, da specificarsi in dettaglio nel regolamento interno.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla	
	ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve	
	darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste ai successivi artt. 37 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima,	
	e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	

10 di 30

	g) che per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali dimostri	
	completa mancanza di interesse alla propria permanenza in cooperativa, o	
	disertando tre assemblee consecutive.	
	h) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa,	
	senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	i) che danneggi in qualsiasi modo, moralmente o materialmente, la Società,	
	o che fomenti dissidi o disordini tra i soci.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro	
	venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 37 e seguenti, nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 10 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata. Le controversie che	
	insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione	
	del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 37 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di	
	decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata	
	entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 11 (Liquidazione della quota)	

	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle	
	quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del	
	successivo art. 21, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione dell'esercizio	
	nel quale scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 11.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra	
	idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	
	civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano	
	nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo	
	amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di	
	cui al precedente art. 5. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	

	dell'art. 11.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di	
	ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la	
	divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 5.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo	
	tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 11.	
	Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci	
	receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia	
	stato richiesto entro i tre anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 9, lettere b), c), d) ed e), dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale	
	penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle	
	quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e	
	del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	

	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 14 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4	
	della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 15 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del	
	valore minimo e massimo previsto dalla legge.	
	Da stabilirsi secondo i piani e gli sviluppi pluriennali.	
	Art. 16 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione	
	della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere	
	sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo	
	amministrativo.	

	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad	
	indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo	
	amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 17 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere	
	disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere	
	stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo,	
	del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi	
	attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può	
	essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo	
	previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle	
	quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella	
	delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	

	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti	
	spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per	
	legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto	
	tra questo ed il capitale conferito dai soci operatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a	
	norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci operatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 19 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori, rappresentati da quote	
	ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	

	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21 e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi	
	ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art. 6;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o	
	per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per	
	deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né	
	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né	
	essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata,	
	fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel	
	precedente art. 5, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali	
	dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	

	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 21 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione	
	o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	

	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,	
	oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai	
	soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 22 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci	
	lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più	
	delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici	
	intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto	
	in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 23 (Organi)	
	Sono organi della Società:	

	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o in alternativa l'Amministratore Unico;	
	c) il Sindaco Unico il Revisore Legale dei Conti o il Collegio dei sindaci, se	
	nominati.	
	Art. 24 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo	
	amministrativo, mediante lettera avviso da affiggersi nella sede sociale o in	
	un'altra sede operativa in un luogo ben visibile ove deve permanere	
	ininterrottamente per almeno otto giorni precedenti l'assemblea, ovvero con	
	qualsiasi altro mezzo di comunicazione atto ad accertarne l'avvenuta	
	ricezione (raccomandata A/R, fax, email etc.), inviata almeno 8 giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della	
	prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in	
	un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con	
	diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati	
	della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 15, nonché sui	
	voti spettanti secondo i conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	

	4) procede alla eventuale nomina del Sindaco Unico del Revisore Legale	
	dei Conti o dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla	
	legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo	
	amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve	
	essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 21.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo	
	amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti	
	che i soci, rappresentanti almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci,	
	sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli	
	Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e	
	comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	

	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno.	
	Art. 27 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano,	
	salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma	
	potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 28 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa.	

	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa,	
	col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina	
	del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9,	
	eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il	
	numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra	
	i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 31 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della	
	Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in	

	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare	
	l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri	
	siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda	
	da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente con mezzo previsto dalla legge non	
	meno di 2 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 33 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale,	
	se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la	
	maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la	

	convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il	
	Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo	
	in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale,	
	se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di	
	particolari cariche.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione	
	hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	
	conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo	
	amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori	
	speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o	
	categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Nomina dell'organo di controllo o del revisore)	

	I soci possono nominare tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori	
	Legali, un revisore, un sindaco unico o un collegio sindacale; all'organo	
	così nominato competeranno le funzioni di controllo della gestione e la	
	revisione legale dei conti, nonché ogni altro potere e competenza previsto	
	dalla legge.	
	La nomina di cui al comma precedente è obbligatoria nei casi previsti dalla	
	legge.	
	Nel caso di nomina dell'organo di controllo, si applicano le disposizioni sul	
	collegio sindacale previste per la società per azioni.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui	
	al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 38, salvo	
	che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano	
	ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la	
	qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le	
	categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è	
	condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da	
	parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di	

	Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa	
	adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 20.000,00. Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda	
	di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di	
	procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati	
	dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella	
	cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35,	
	comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del	
	D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo	
	arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola	
	volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	

	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria	
	al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della	
	costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle	
	parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte	
	che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 39 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la	
	mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita	
	agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida	
	sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Art. 42 (Regolamenti)	
L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati	
dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà	
opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti	
i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con	
le maggioranze previste dal precedente art. 26.	
Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
Art. 44 (Rinvio)	
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di	
legge sulle società cooperative.	
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la	
“disciplina delle società cooperative”, a norma dell'art. 2519 si applicano, in	
quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata, salvo	
che la cooperativa non superi i parametri previsti dal comma 2 dell'art. 2519	
del codice civile.	
F.to: Francesco Di Natale Notaio	

[illegible]